

APAT
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

TESI

**“LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI V.I.A.
A LIVELLO COMUNITARIO”**

Dott. Marco Di Cesare

Tutor: Dr.ssa Maria Belvisi
Cotutor: Dott.ssa. Valentina Sini

Servizio Analisi e Valutazioni Ambientali

Stage APAT Settembre 2003-Gennaio 2004

PREFAZIONE

Il Servizio VIA del Dipartimento Stato dell' Ambiente e Metrologia Ambientale ha come compito quello di sviluppare attività tecnico-scientifiche in materia di VIA e di VAS. Rientrano in questa tematica la definizione di quadri di insieme di metodologie, modelli e metodiche, l'aggiornamento della situazione normativa a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale.

In questo contesto si colloca la tesi affidata al dott. Marco Di Cesare dal titolo “ La giurisprudenza in materia di VIA a livello comunitario “.

Nell'espletamento del suddetto lavoro il dott. Marco Di Cesare, svolto tra il mese di settembre e il mese febbraio 2004, ha raccolto e analizzato le diverse e principali procedure di infrazioni avviate dalla Commissione Europea nei confronti di alcuni Stati membri ed in particolare dell'Italia e una rassegna della giurisprudenza italiana.

Il lavoro rappresenta un utile e iniziale sforzo di catalogazione e di razionalizzazione della documentazione reperita che delinea comunque un quadro sufficientemente esaustivo della materia tenuto anche conto del breve periodo avuto a disposizione per analizzare una problematica così complessa e articolata.

Maria Belvisi

ABSTRACT

Il lavoro svolto è teso verso la definizione di un quadro di insieme che ponga luce sulle problematiche che i vari Paesi della Comunità Europea, ed in particolare l'Italia, hanno dovuto affrontare dopo l'emanazione della Direttiva Comunitaria n. 85/337/CEE, così come modificata dalla Direttiva 97/11/CE.

Queste direttive disciplinano la procedura della Valutazione di Impatto Ambientale, un passo in avanti verso uno sviluppo economico ed infrastrutturale più sostenibile e rispettoso dell'ambiente in cui viviamo. La direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) intende tutelare l'ambiente, imponendo che le ripercussioni ambientali dei progetti vengano esaminate prima che questi siano approvati e che il pubblico venga consultato in via preventiva. Con la sua iniziativa la Commissione intende dimostrare la propria determinazione a far sì che tutte le salvaguardie ambientali introdotte dalla direttiva vengano messe in atto integralmente.

Da questa ricerca si è potuto evincere che la Commissione europea ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Regno Unito, Francia, Italia, Irlanda, Spagna, Germania, Belgio e Lussemburgo per garantire una maggiore conformità alla normativa comunitaria che stabilisce l'obbligo di una valutazione d'impatto ambientale prima della realizzazione di alcuni progetti. Nello specifico le violazioni riguardano: 1. applicazione restrittiva della direttiva VIA alle decisioni in materia di pianificazione dell'uso del territorio, approccio che la Commissione ritiene troppo limitativo; 2. l'imposizione ai cittadini del pagamento di una tassa se desiderano esprimere un parere al momento dell'esecuzione di una VIA; 3. Consentire che a singoli progetti non si applichino le disposizioni della direttiva in caso di emergenza, senza rispettare le regole in materia di esenzioni o le restrizioni previste dal testo comunitario; 4. non garantire un'adeguata informazione del pubblico sulle decisioni relative ai progetti.

La giurisprudenza nazionale riguarda in particolar modo: 1. Gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, vanno intesi nel senso che non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, a priori e globalmente, dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate classi di progetti elencate nell'allegato II di quest'ultima, ivi comprese le modifiche di tali progetti, né il potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto; 2. E' da ritenere ammissibile un ricorso proposto da una Provincia in relazione ad un progetto di opere pubbliche che, quantunque non interessi materialmente il territorio della Provincia stessa, tuttavia su di esso incida notevolmente; 3. Occorre una nuova valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nel caso in cui l'opera pubblica abbia subito rilevanti variazioni nonché nel caso in cui siano emerse problematiche (nella specie, circa la possibilità di inquinamento acquifero e di rischio sismico) non considerate in sede di valutazione del progetto; 4. E' da ricordare, per completezza, che in base all'art. 57 del DPR 22/97 rimangono sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale, a tenore dell'art. 1, lett.i) del DPCM 377/19988, gli impianti "di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra". Appare decisivo, pertanto, l'accertamento della applicabilità nel caso di specie delle norme del DPCM 3 settembre 1999".

E' stato ritenuto opportuno analizzare più in particolare le massime riguardanti gli impianti di telefonia mobile e di smaltimento e recupero rifiuti, che, a mio avviso, rappresentano, sotto il profilo di una visione d'insieme del problema ambientale, due "settori" verso cui le istituzioni e la società civile devono focalizzare maggiormente la loro attenzione, per analizzare gli effetti a lungo termine, nel primo caso, e per prevenire i fenomeni di traffico illecito di rifiuti (ad opera delle cosiddette "ecomafie"), nel secondo.

ABSTRACT

The developed is aimed at the definition of an entirety picture that places light on the problematic that the several Countries of the European Community, and in particular Italy, have had to face after the emanation of Communitarian Directive n. 85/337/CEE, therefore modified by the Directive 97/11/CE. These directives discipline the procedure of the Environmental Impact Assessment, a step in ahead towards an economic and infrastructural development more sostenible and respectful of environment in which we live. The directive on the environmental impact assessment (E.I.A.) means to protect the environment, imposing that the environmental repercussions of the plans can be examined before that these are approved and that the public can be consulted in a preventive way. With its initiative the Commission means to demonstrate its own determination to cause make yes that all the environmental safeguards introduced by from the directive are applied integrally. From this search it has been able to deduce that the European Commission has started procedures of infraction towards the United Kingdom, France, Italy, Ireland, Spain, Germany, Belgium and Luxemburg in order to guarantee a greater conformity to the communitarian norm that establishes the obligation of environmental impact assessmental before the realization of some plans. In specific, the violations regard: 1, restrictive application of the directive VIA to the decisions in matter of planning of the use of the territory, approach that the Commission thinks to be too much limitative; 2, the imposition to the citizens of the payment of a tax if they wish to express a opinion at the moment of the execution of one VIA; 3. To concur that to single plans are not applied the disposition of the directive in emergency case, without respecting the rules in matter of exemptions or the restrictions previewed from the communitarian text; 4. not to guarantee an adequate information of the public on the relative decisions to the plans. The national jurisprudence regards in particular way: 1. The artt. 4, n. 2, and 2,

n. 1, of the directive of 27 Council June 1985, 85/337/CEE, concerning the environmental impact statement of determine private and public plans must be understood in the sense that they do not confer to a member State neither the power to dispense, “a priori” and totally, from the procedure of environmental impact assessment instituted from the directive determined classes of plans listed in attached II of this last one, included the modifications of such plans, not the power to embezzle to such procedure a specific plan; 2. It’s to think permissible a resource proposed from a Province in relation to a plan of public works that, doesn’t interest the territory of the same Province materially, however on it records remarkably; 3. It’s necessary a new appraisal of impact (E.I.A.) in the case in which the public work has endured important variations also alone in the case in which problematics are emerged (in the species, approximately the possibility of water-bearing pollution and seismic risk) which were not considered during the assessment of the plan; 4. It’s to remember, for thoroughness, than by art. 57 of DPR 22/97 the elimination system of the toxic and injurious refusals by means of incineration, chemical treatment or storage to earth remain subordinate to the procedure of EIA of competence, to tenor at art. 1, lett. i) of the DPCM 377/19988. It appears decisive, therefore, the verification of the applicability in the case of species of the norms of 3 DPCM September 1999. It was opportune to analyze more in particular the systems of mobile telephony and disposal and recovery refusals, than, to my warning, represent, under the profile of a set vision of the problem assessment, two sectors towards which the institutions and the civil society must focus their attention mainly, in order to analyze the effects in the long term, in the first case, and in order to prevent the phenomena of illicit traffic of refusals (to work of the so-called “ecomafie”), in the second one.

INDICE

1) Introduzione

2) Metodologia

3) Attività della Commissione europea in merito all'applicazione delle direttive sulla V.I.A. negli Stati Membri.

3.1) Il contesto normativo. La direttiva sulla VIA

3.2) Iter procedurale

3.3) La giurisprudenza europea sulla VIA. Stati membri della U.E. sottoposti a procedimenti di infrazione

3.3.1) Regno Unito

3.3.2) Irlanda

3.3.3) Italia

3.3.4) Spagna

3.3.5) Germania

3.3.6) Francia

3.3.7) Belgio

3.3.8) Lussemburgo

4) Massime giurisprudenziali “storiche” sulla valutazione di impatto ambientale in Italia (in particolare sugli impianti di telefonia mobile e di smaltimento e recupero rifiuti).

5) Conclusioni

6) Bibliografia

1. INTRODUZIONE

Il lavoro che segue si pone come obiettivo l'individuazione degli indirizzi giurisprudenziali che si sono formati in tema di valutazione di impatto ambientale, sia a livello comunitario che all'interno del nostro ordinamento. È necessario, innanzi tutto, chiarire cosa si intende per "Valutazione di Impatto Ambientale" e quale percorso normativo ha seguito.

La Valutazione d' Impatto Ambientale è nata negli USA nel 1969, con il National Environmental Policy Act ed è stata introdotta in Europa nel 1985 con la Direttiva 85/337/CEE ("Direttiva VIA"), successivamente modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla Direttiva 2003/35/CE (quest'ultima modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE che prevedono la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e ciò che riguarda l'accesso alla giustizia).

La Direttiva VIA costituisce uno dei capisaldi della normativa comunitaria in materia ambientale. In base ad essa, per numerose categorie di progetti, gli Stati membri, prima di concedere la propria autorizzazione alla realizzazione degli stessi, devono accertare preliminarmente se esista la necessità di procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale e, in caso affermativo, devono porre in essere le misure necessarie affinché le amministrazioni competenti svolgano la valutazione stessa.

Il procedimento di VIA comporta un esame autonomo rispetto alle procedure autorizzatorie di settore alle quali sia eventualmente sottoposta l'iniziativa, e mira alla valutazione dell'impatto che un certo progetto può avere sull'ambiente, globalmente considerato; tale esame è condotto nel corso di un procedimento che si conclude con una valutazione definita dall'art. 6 comma 6, l. 349/1986 come "parere", esso è parzialmente vincolante, in quanto può essere superato promuovendo una deliberazione governativa.

Per “impatto ambientale” s’intende l’insieme delle alterazioni dei fattori e dei sistemi ambientali, nonché delle risorse naturali, prodotte dalle trasformazioni d’uso del suolo e degli insediamenti umani.

La V.I.A. ha come obiettivo quello di rendere disponibili, all’interno di una procedura definita, tutti gli elementi relativi non solo all’ambiente in cui si intende intervenire e all’attività che vi si vuole insediare, ma anche alle conseguenze che tale attività porterà all’ambiente e a chi vi abita e alle alternative possibili con l’individuazione per ciascuna di esse dei minori o maggiori problemi che comporterebbero, ed infine devono essere previste delle misure di mitigazione che mirano a ridurre o eliminare le conseguenze negative.

La V.I.A. si basa su un documento, quale è il S.I.A., ed è organizzata per fasi logiche e temporali poste in modo tale da permettere il progressivo coinvolgimento di tutte le parti interessate, così da poter definire le diverse componenti della valutazione nel suo complesso.

Nel nostro paese la VIA è stata introdotta dalla direttiva 85/337/CEE. L’art. 4 della direttiva definisce i progetti che debbono essere oggetto di valutazione, così come previsti agli allegati I e II e in particolare, mentre i progetti di cui all’allegato I sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione, per quelli indicati nell’allegato II gli Stati membri determinano mediante un esame caso per caso, basato su soglie o criteri prefissati, se il progetto oggetto dell’analisi debba essere sottoposto a valutazione.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale la direttiva è stata recepita con l’art. 6 della Legge 8 Luglio 1986 n. 349.

Alcuni aspetti della V.I.A. sono stati disciplinati mediante d.p.c.m. 10 Agosto 1988, n. 377 (“Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6, della l. 349/86, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”) e d.p.c.m. 27 Dicembre 1988 (“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 l. 8

Luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del d.p.c.m. 10 Agosto 1988, n. 377").

Per quanto attiene alle opere indicate nell'allegato II, dopo che la Commissione delle Comunità europee, con parere reso in data 7 Luglio 1993, aveva invitato l'Italia a prendere le misure necessarie per la sottoposizione a V.I.A. dei progetti di cui a tale allegato quando questi abbiano un rilevante impatto ambientale, è intervenuto il DPR 12 Aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, l. 22 Febbraio 1994, n. 146. Tale atto ha individuato un primo gruppo di progetti di opere (allegato A) assoggettati alla procedura V.I.A.; nell'allegato B vengono enumerati progetti per cui la valutazione di impatto è eventuale, nel senso che l'autorità amministrativa verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura, nonché altri progetti che, in quanto ricadenti all'interno di aree protette, debbono essere obbligatoriamente assoggettati a procedura V.I.A.

A livello regionale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano la V.I.A. è stata introdotta, nella maggior parte dei casi, a seguito dell'Atto di indirizzo e coordinamento (DPR 12 Aprile 1996 e successive modifiche), che fissa condizioni, criteri e norme tecniche per la sua applicazione.

Infine, in relazione alle nuove "opere strategiche", ovvero quelle infrastrutture individuate ultimamente dal Governo come tali per l'ammodernamento del nostro Paese, bisogna ricordare la legge 443/01 (cosiddetta "Legge Obiettivo") ed il relativo decreto di attuazione (D. Lgs. 190/02 successivamente modificato dalla Legge 16 gennaio 2004, n. 5), che prevede una procedura autorizzatoria ad hoc per queste opere, che si sostanzia in una disciplina speciale e semplificata.

2. METODOLOGIA

Per la redazione di questa tesi sulla giurisprudenza comunitaria in materia di VIA ho fatto affidamento, preliminarmente, sull'utilizzo di bibliografia di livello scientifico universitario e pubblicazioni di enti o organizzazioni riconosciuti a livello nazionale e internazionale .

In particolare, mi sono stati particolarmente utili le dispense, gli appunti e le fotocopie che ho utilizzato come supporto per la preparazione agli esami del Corso di Specializzazione in Diritto e Gestione dell'Ambiente.

Inoltre, per avere un quadro di riferimento preciso sulla normativa VIA, è stato essenziale l'apporto della documentazione in possesso dell'Apat, presso il Settore Metodologie di Analisi e Valutazione d'Impatto Ambientale.

Infine, ho consultato siti Internet ufficiali comunitari, come il sito della Commissione europea, e siti giuridici specializzati nel settore ambientale.

I dati provenienti da tali fonti sono stati attentamente valutati ed analizzati con criterio scientifico riportando alcune informazioni in maniera quasi integrale, mentre altre sono state sintetizzate in massime giurisprudenziali. Il lavoro è stato composto concentrando le informazioni e le sentenze che possano fornire un quadro il più possibilmente esaustivo sulla materia oggetto della presente tesina. Le informazioni utilizzate sono accessibili al pubblico, e sono state ricavate da fonti attendibili e da database ufficiali di provata serietà.

3. ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE SULLA VIA NEGLI STATI MEMBRI

3.1) La procedura di valutazione d'impatto ambientale

La direttiva sulla VIA¹ come già detto, impone agli Stati membri l'obbligo di sottoporre a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) progetti pubblici o privati qualora essi possano avere un impatto significativo sull'ambiente. Per alcuni progetti come le autostrade, gli aerodromi e le centrali nucleari, che figurano all'allegato I della direttiva, la valutazione è obbligatoria. Per altri progetti, come quelli di sviluppo urbano o le attività turistiche e ricreative, che rientrano nell'allegato II, gli Stati membri possono applicare un sistema di selezione per determinare i progetti per i quali occorre procedere a valutazione. La selezione si basa sull'applicazione di soglie o criteri, su un esame caso per caso o su una combinazione dei due strumenti: l'obiettivo finale è comunque garantire che tutti i progetti che hanno un notevole impatto ambientale vengano sottoposti a valutazione.

La V.I.A. deve individuare e descrivere gli impatti ambientali dei progetti e valutare se le misure di prevenzione o mitigazione proposte siano adeguate. Nel procedimento di valutazione dell'impatto il pubblico può intervenire ed esprimere le proprie preoccupazioni di ordine ambientale riguardo al progetto; i risultati della consultazione devono essere presi in considerazione in fase di autorizzazione.

¹ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE.

3.2) Procedimento d'infrazione

L'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità Europea dà il potere alla Commissione Europea di intervenire nei confronti di uno Stato membro qualora reputi che non abbia adempiuto agli obblighi a lui imposti.

Le principali fasi riguardanti la procedura d'infrazione sono:

- **LETTERA DI COSTITUZIONE IN MORA** – E' la prima fase di un procedimento d'infrazione. Quando la Commissione ritiene che uno Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi previsti da una direttiva invia la cosiddetta lettera di costituzione in mora, intimando all'autorità dello Stato interessato di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito.

- **PARERE MOTIVATO** – Il parere motivato viene emesso quando la Commissione ha la certezza di una violazione. L'art. 226, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea recita: “La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni”. La Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" (o "secondo ammonimento scritto") in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).

- **CORTE DI GIUSTIZIA** – Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee, il procedimento d'infrazione diventa allora procedimento giudiziario. Ai sensi dell'art. 226, comma 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, qualora lo Stato in

causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

- **CAUSE SU INIZIATIVA PROPRIA** – Le cosiddette cause “su iniziativa propria” vengono avviate direttamente dalla Commissione e prendono spunto principalmente dalle interrogazioni scritte e dalle petizioni del Parlamento europeo.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.

La Commissione verifica la corretta attuazione del diritto comunitario negli Stati membri intervenendo in fasi diverse. Prima di tutto verifica che gli Stati membri recepiscano le direttive nei loro ordinamenti giuridici nei tempi previsti; in seguito verifica, da una parte, la conformità della normativa degli Stati membri alle direttive che tale normativa deve recepire e, dall'altro, la corretta applicazione della normativa in questione a livello pratico; infine, controlla la correttezza delle pratiche amministrative in ciascuno Stato.

Per valutare che il recepimento sia avvenuto in maniera conforme, la Commissione si basa sulle relazioni che gli Stati membri inviano riguardo all'applicazione delle direttive, su eventuali denunce che mettano in luce situazioni di potenziale violazione del diritto comunitario e sui fatti presentati nelle interrogazioni scritte e nelle petizioni che il Parlamento europeo sottopone all'attenzione della Commissione.

Se da un lato queste fonti sono molto utili per mettere in luce gli aspetti problematici dei singoli Stati membri, è anche vero che non sempre sono in grado di fornire dati oggettivi che consentono di comparare i risultati dei singoli Stati². Può accadere che problemi gravi non vengano mai alla luce,

² Conclusioni a cui sono giunti i seguenti documenti M. Belvisi, *La Via, pregiudizio o giudizio tecnico??*, presso APAT, 2003 Commissione delle Comunità Europee, *Relazione*

infatti il numero delle denunce varia da uno Stato membro all'altro in funzione di fattori quali la sensibilizzazione alle problematiche ambientali, il senso di partecipazione alle decisioni pubbliche e il grado di fiducia nelle istituzioni europee.

Tra il 1997 ed il 2001 la Commissione ha aperto 977 denunce per mancata conformità ed erronea applicazione della Direttiva VIA (l'Italia, in questa speciale classifica, si pone al quarto posto con 100 casi, dopo la Spagna (220 casi), l'Irlanda (150 casi) e la Germania (circa 110 casi).

La disposizione che è più spesso oggetto di procedimento d' infrazione per la Direttiva VIA è l'art. 4, paragrafo 2, in particolare riguardo 1) alla "selezione" in sé, 2) all'applicazione delle soglie e 3) all'elenco dell' allegato II.

I procedimenti d'infrazione per mancata conformità ed erronea applicazione riguardano anche l'articolo 6 (partecipazione del pubblico), nel senso che spesso il periodo di consultazione concesso è troppo breve e l'articolo 8 della direttiva 85/337/CEE.

Il procedimento descritto nella Direttiva VIA è stato oggetto di attenzione anche da parte della Corte di Giustizia europea. Molte delle cause sulla VIA esaminate dalla Corte riguardavano l'attuazione della Direttiva 85/337/CEE da parte degli Stati membri, mentre altre attenevano al funzionamento della Direttiva VIA in casi di specie. Le principali cause alla base di molte modifiche apportate dalla Direttiva 97/11/CE sono le seguenti:

- **causa C-431/92, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania**
- **causa C-133/94, Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio**
- **causa C-72/95 Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. contro Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland**

- **causa C-392/96, Commissione delle Comunità europee contro Irlanda**

3.3) La giurisprudenza europea sulla VIA. Stati membri della U.E. sottoposti a procedimenti di infrazione

La direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla direttiva 97/11/CE, rimane lo strumento giuridico principale per tutte le questioni ambientali generali. La direttiva impone di tener conto delle questioni ambientali in molte decisioni che hanno portata generale. Il termine per il recepimento della direttiva 97/11/CE recante modifica della direttiva 85/337/CEE era il **14 marzo 1999**. Le procedure d'infrazione avviate per mancata comunicazione delle misure di recepimento saranno elencate tra breve.

Permangono problemi per quanto riguarda la conformità delle disposizioni nazionali con la direttiva.

In una sentenza pronunciata il 14 giugno 2001 (causa C-230/00), la Corte ha condannato il Belgio, che si riservava la possibilità di autorizzare tacitamente numerosi tipi di piani e di progetti rientranti nel campo d'applicazione della direttiva, nonché di alcune altre direttive. La Corte ha ritenuto che *l'autorizzazione tacita non fosse compatibile* con la direttiva 85/337/CEE, che subordina la concessione di un'autorizzazione a procedure di valutazione preliminari, il che comporta per le autorità nazionali l'obbligo di esaminare individualmente le domande d'autorizzazione.

Come si può evincere dalla lettura di alcune relazioni sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario, molte denunce pervenute alla Commissione, così come interrogazioni orali e scritte depositate dal Parlamento europeo e molte petizioni presentate a quest'ultimo, denunciano, almeno incidentalmente, l'incorretta applicazione da parte delle autorità

nazionali della direttiva 85/337/CEE in particolare per i tipi di progetti di cui all'allegato II della suddetta direttiva. Queste denunce richiedono spesso di esaminare se nel decidere di esentare questi progetti da una valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri non abbiano superato il margine di discrezionalità di cui dispongono. Le denunce riguardanti la qualità delle valutazioni d'impatto ambientale e il fatto che esse non sono sufficientemente prese in considerazione pongono seri problemi ai servizi della Commissione. La natura sostanzialmente procedurale della direttiva non offre grandi margini per contestare la qualità di queste valutazioni e le scelte operate dalle autorità nazionali competenti nel momento in cui la procedura prescritta dalla direttiva è stata rispettata. La maggior parte dei casi di incorretta applicazione di questa direttiva segnalati alla Commissione sollevano problemi di fatto; i controlli possono quindi esercitarsi più efficacemente in modo decentrato, in particolare attraverso le istanze amministrative e giudiziarie nazionali competenti.

Nel corso del 2001 la Commissione ha avviato alcune procedure per incorretta applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale nel quadro di singoli progetti d'infrastruttura.

La Commissione europea ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Regno Unito, Francia, Italia, Irlanda, Spagna, Germania, Belgio e Lussemburgo per garantire una maggiore conformità alla normativa comunitaria che stabilisce l'obbligo di una valutazione d'impatto ambientale prima della realizzazione di alcuni progetti. La direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) intende tutelare l'ambiente, imponendo che le ripercussioni ambientali dei progetti vengano esaminate prima che questi siano approvati e che il pubblico venga consultato in via preventiva. Con la sua iniziativa la Commissione intende dimostrare la propria determinazione a far sì che tutte le salvaguardie ambientale introdotte dalla direttiva vengano messe in atto integralmente.

Commentando le decisioni, il commissario europeo per l'Ambiente, Margot Wallström, ha dichiarato: "La valutazione d'impatto è uno strumento prezioso per realizzare lo sviluppo sostenibile all'interno dell'Unione europea. La direttiva è inoltre importante per garantire la trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini comuni, che possono dar voce ai propri timori e prendere parte al processo decisionale. Questi Stati membri devono ancora fare molto per attuare adeguatamente la direttiva e la Commissione continuerà ad esercitare pressioni affinché adottino le misure necessarie al riguardo."

Di seguito verrà riportata una breve elencazione delle procedure di infrazione a carico dei principali Stati europei.

3.4) Regno Unito

La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti del Regno Unito in due casi riguardanti la valutazione d'impatto ambientale (VIA).

La prima decisione riguarda una denuncia per la mancata esecuzione di una VIA per un progetto di modifica del combustibile utilizzato per alimentare forni di cemento nel Lancashire, che comportava la combustione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La Commissione ritiene che, prima dell'approvazione, si dovesse sottoporre a valutazione ambientale la modifica, come previsto dalla direttiva VIA. La mancata realizzazione di una valutazione di questo tipo è in parte dovuta all'applicazione restrittiva che il Regno Unito fa della direttiva VIA alle decisioni in materia di pianificazione dell'uso del territorio, approccio che la Commissione ritiene troppo limitativo. La Commissione teme in particolare che tale impostazione escluda buona parte del processo decisionale riguardante il potenziale inquinamento ambientale dei suddetti progetti. La Corte si esprimerà su questa interpretazione eccessivamente restrittiva data alla direttiva.

La seconda decisione riguarda la legislazione del Regno Unito che consente di regolarizzare le pratiche illecite tramite il rilascio di "certificati di

sviluppo lecito", che possono applicarsi a progetti come i cantieri di demolizione, che dovrebbero invece rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Il certificato tutela gli operatori contro eventuali azioni giudiziarie ai sensi della legge in materia di pianificazione, che esonera tali progetti dalla necessità di ottenere un permesso di pianificazione e, dunque, dall'esame che dovrebbe valutare la necessità di procedere ad una VIA o meno. La Commissione ritiene che un certificato analogo dovrebbe essere rilasciato solo se vengono rispettate le norme in materia di VIA.

3.5) Irlanda

La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti dell'Irlanda in due casi. Il primo in merito alla legislazione irlandese che impone ai cittadini il pagamento di una tassa di 20,00 euro (che diventano 45 euro in appello) se desiderano esprimere un parere al momento dell'esecuzione di una VIA. L'importo cumulativo di tale tassa può rappresentare anche il 50% del reddito settimanale delle persone che beneficiano di un sussidio di assistenza. Secondo la Commissione il fatto di obbligare i cittadini a pagare per presentare informazioni fa sì che essi tendano a partecipare meno al processo decisionale in materia di ambiente e questo effetto va contro le finalità della direttiva. Finora l'Irlanda non ha manifestato l'intenzione di ritirare questo sistema.

La seconda decisione di adire la Corte di giustizia riguarda vari aspetti. La Commissione non è soddisfatta del sistema utilizzato in Irlanda per valutare se i progetti dell'allegato II debbano essere sottoposti a VIA. È inoltre preoccupata che, per i progetti che necessitano di un permesso per il controllo integrato dell'inquinamento (IPPC) ai sensi della normativa irlandese, la legislazione nazionale non garantisca adeguatamente il rispetto delle norme comunitarie in materia di VIA. La Commissione esprime inoltre timori per il fatto che le autorità irlandesi permettono che una decisione venga adottata prima che si proceda ad una completa valutazione degli impatti e non dopo.

La Commissione ha infine inviato all'Irlanda un secondo, e ultimo, ammonimento scritto (parere motivato) per le lacune riscontrate nella legislazione irlandese sulla VIA relativa ai seguenti progetti: allevamenti ittici, strade, opere di ristrutturazione di proprietà rurali, progetti per l'utilizzo di terre incolte o zone seminaturali da destinare all'agricoltura intensiva e progetti di gestione idrica a scopo agricolo. La Commissione ritiene che la legislazione irlandese non tenga sufficientemente conto dei siti sensibili né degli effetti cumulativi dei progetti, cioè le ripercussioni di piccoli progetti singoli che, nell'insieme, producono un notevole impatto.

3.6) Italia

Per l'Italia verrà adita la Corte di giustizia a causa dell'esenzione dalla VIA che la normativa nazionale consente quando viene dichiarato lo "stato di emergenza" (decreto del 12 aprile 1996 sulla VIA) e che non è invece prevista dalla direttiva comunitaria in materia. Consentendo che a singoli progetti non si applichino le disposizioni della direttiva in caso di emergenza, senza rispettare le regole in materia di esenzioni o le restrizioni previste dal testo comunitario, la legislazione italiana non recepisce correttamente la direttiva.

All'Italia è stato inoltre inviato un secondo, e ultimo, ammonimento scritto a seguito di una denuncia su un allevamento intensivo di suini a Perd'e Cuaddu (Isili - Nuoro), in Sardegna, che non è stato sottoposto a VIA. A parere della Commissione il progetto non è mai stato sottoposto ad un esame accurato per determinare se fosse necessaria la VIA. La normativa italiana in materia consente che un progetto si possa ritenere esonerato dalla VIA se le autorità competenti non rispondono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di esame del progetto da parte dell'operatore interessato. Nel caso di specie le autorità non hanno risposto alla richiesta. La Commissione ritiene che la mancanza di intervento da parte di un'amministrazione non sia un motivo valido per non procedere all'esame dei progetti.

3.7) Spagna

La Spagna ha ricevuto un ammonimento scritto dopo che la Commissione ha esaminato la legislazione spagnola intesa a dare attuazione alla direttiva 97/11/CE, che modifica la direttiva sulla VIA. La Commissione ritiene che la normativa spagnola non garantisce un'adeguata informazione del pubblico sulle decisioni relative ai progetti da sottoporre a VIA. Esprime inoltre preoccupazione per il fatto che la legislazione spagnola applica le disposizioni della direttiva 97/11/CE solo ai progetti per i quali è stata richiesta un'autorizzazione dopo l'8 settembre 2000, quando invece la data fissata dalla direttiva risale a oltre un anno prima, cioè al 14 marzo 1999.

Alla Spagna è stato inviato un secondo ammonimento scritto anche per non aver proceduto alla VIA per un centro commerciale di grandi dimensioni situato a Barakaldo, nella regione basca. La Commissione attribuisce tale mancanza ad una lacuna della normativa spagnola in materia.

3.8) Germania

La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia nei confronti della Germania, che non ha comunicato gli estremi della legislazione che recepisce la direttiva VIA per i progetti di costruzione stradale in quattro Länder, ovvero Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Sassonia e Schleswig-Holstein. Secondo il governo tedesco, queste regioni adotteranno la legislazione necessaria entro l'agosto del 2003.

3.9) Francia

Il 7 novembre 2002 la Corte di giustizia ha condannato la Francia per non aver adottato e notificato la normativa di attuazione della direttiva 97/11/CE (causa C-2001/348). La normativa in questione avrebbe dovuto entrare in vigore entro il marzo 1999, ma la Francia ha notificato le disposizioni nazionali messe in atto per alcuni aspetti della direttiva, ma non per tutti. Per questo motivo la Commissione ha inviato alla Francia un primo

ammonimento scritto (o "lettera di costituzione in mora") ai sensi dell'articolo 228 del trattato. Il mancato adempimento alla sentenza della Corte potrebbe comportare l'irrogazione di ingenti ammende allo Stato membro in questione.

3.10) Belgio

Il 19 novembre 2002 la Corte di giustizia ha condannato il Belgio per non aver adottato e notificato la normativa di attuazione della direttiva 97/11/CE (causa C-2001/319). La normativa in questione avrebbe dovuto entrare in vigore entro il marzo 1999, ma il Belgio non ha ancora notificato la normativa per la regione delle Fiandre e per questo motivo la Commissione ha inviato al Belgio un primo ammonimento scritto ai sensi dell'articolo 228 del trattato. Il mancato adempimento alla sentenza della Corte potrebbe comportare l'irrogazione di ingenti ammende allo Stato membro in questione.

3.11) Lussemburgo

Il 19 dicembre 2002 la Corte di giustizia ha condannato il Lussemburgo per non aver adottato e notificato la normativa di attuazione della direttiva 97/11/CE (causa C-2000/366). La normativa in questione avrebbe dovuto entrare in vigore entro il marzo 1999, ma il Lussemburgo non ha finora notificato la legislazione necessaria. Per questo motivo la Commissione ha inviato al Lussemburgo un secondo ammonimento scritto ai sensi dell'articolo 228 del trattato. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di chiedere alla Corte di giustizia di infliggere un'ammenda giornaliera al Lussemburgo.

4. MASSIME GIURISPRUDENZALI “STORICHE” SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IN ITALIA (in particolare sugli impianti di telefonia mobile e di smaltimento e recupero rifiuti).

4.1) ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SULLA VIA

Dalla prima elaborazione legislativa di matrice europea in ordine alla valutazione di impatto ambientale, sono derivati non pochi problemi di applicazione nei singoli stati membri, problemi che non sono mancati anche nel nostro Paese.

Di seguito si riportano i più rilevanti casi giurisprudenziali degli ultimi anni.

Per prima riportiamo la massima della sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale da cui sono scaturiti diversi dibattiti.

Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 Sentenza n. 303

“Articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - incostituzionale. La Corte Cost. dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate.”

Riporto di seguito i punti salienti della sentenza:

“l'art. 19, comma 2, che demanda la valutazione di impatto ambientale a una commissione speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sarebbe

illegittimo, a giudizio delle Regioni Marche e Toscana, per la mancata previsione di una partecipazione delle Regioni, che sarebbero in tal modo estromesse dalla funzione di attuazione del valore costituzionale «ambiente» [...] Oggetto di censura è pure l'art. 19, comma 2, il quale demanda la valutazione di impatto ambientale a una Commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Le Regioni Toscana e Marche lamentano una lesione degli artt. 9, 32, 117 e 118 Cost. per la mancata previsione di una partecipazione regionale in tale Commissione. [...] Premesso che la disposizione deve essere interpretata nel senso che la Commissione speciale opera con riferimento alle sole opere qualificate in sede di intesa come di interesse nazionale, interregionale o internazionale, essa è invece illegittima nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale VIA sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate. [...] dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate”

Sentenza della Corte Costituzionale - (Sesta Sezione) del 16 settembre 1999.

***World Wildlife Fund (WWF) e a. contro Autonome Provinz Bozen e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht, Autonome
Sektion für die Provin Bozen - Italia. Ambiente - Direttiva 85/337/CEE -***

Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Causa C-435/97.

La sentenza della Suprema Corte del 16 Settembre 1999 è stata emessa a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano (Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen), nella causa dinanzi ad esso pendente tra World Wildlife Fund (WWF) e altri

e Autonome Provinz Bozen e altri, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

Da questa sentenza si evincono un serie di massime:

“1) Gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, vanno intesi nel senso che non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, a priori e globalmente, dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate classi di progetti elencate nell'allegato II di quest'ultima, ivi comprese le modifiche di tali progetti, né il potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto, come la ristrutturazione di un aeroporto con pista di decollo e d'atterraggio lunga meno di 2.100 m, in forza d'un atto legislativo nazionale o sulla base d'un esame in concreto del progetto, a meno che l'insieme di tali classi di progetti o il progetto specifico possa essere ritenuto, sulla base d'una valutazione complessiva, inidoneo ad avere un impatto ambientale

importante. Spetta al giudice nazionale verificare se le autorità competenti, sulla base dell'esame in concreto da esse eseguito che le ha condotte ad esonerare il progetto dalla procedura di valutazione istituita dalla direttiva, abbiano correttamente valutato, in conformità alla stessa, l'importanza dell'impatto ambientale dello specifico progetto in questione.

2) Nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva 85/337, l'art. 2, nn. 1 e 2, della stessa va inteso nel senso che autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa.

3) L'art. 1, n. 5, della direttiva 85/337 va inteso nel senso che non si applica ad un progetto, come quello in questione nella causa a qua, che, sebbene previsto da una norma legislativa programmatica, abbia costituito oggetto di un distinto procedimento amministrativo d'approvazione. Affinché tale norma, nonché la procedura con cui è stata adottata, siano conformi agli obiettivi della direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, è necessario che il detto progetto sia adottato con un atto legislativo specifico contenente tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della valutazione d'impatto ambientale.

4) L'art. 1, n. 4, della direttiva 85/337 va inteso nel senso che rientra nel campo di applicazione della stessa un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale.

5) Gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva 85/337 vanno intesi nel senso che, qualora le autorità legislative o amministrative di uno Stato membro eccedano il margine di discrezionalità riconosciuto da tali disposizioni, i

singoli possono invocarle dinanzi al giudice nazionale per ottenere che le autorità di detto Stato membro disapplichino le norme o misure interne con esse incompatibili. In un caso del genere, spetta alle autorità dello Stato membro adottare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti, generali o particolari, necessari affinché venga condotto un esame sull'idoneità dei progetti ad avere un notevole impatto ambientale e affinché, in caso di esito positivo di detto esame, venga effettuato uno studio dell'impatto ambientale dei progetti”.

Cassazione Civile - Sez. U., sent. n. 71 del 23 febbraio 2001

“Ai sensi del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, adottato in base all'art. 6 della legge n. 349 del 1986, sulla domanda di derivazione d'acqua non può essere preso un provvedimento di concessione, se prima non si sia svolto il procedimento di valutazione d'impatto ambientale, che ha ad oggetto i progetti di massima delle opere, che devono accompagnare la domanda di concessione; in base alla disciplina transitoria, di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, è esclusa la valutazione di impatto ambientale per le opere per le quali è già intervenuta l'approvazione in conformità delle disposizioni previgenti; pertanto, poiché, per le dighe destinate ad essere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, l'approvazione del progetto di massima dell'opera da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio d'amministrazione della Cassa costituiva l'approvazione in base alle disposizioni previgenti (artt. 135 e 137 del D.P.R. n. 218 del 1978), deve escludersi, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, che sia necessaria una nuova approvazione dello stesso progetto sulla base della disciplina d'impatto ambientale a regime”.

Consiglio di Stato - Sez. VI, sent. n. 491 del 29 gennaio 2002

“Il fatto che la L. R. 3 novembre 1998 n. 78 e la L. R. 3 novembre 1998 n. 79 prevedono la possibilità e le modalità di partecipazione ai procedimenti

di rilascio di autorizzazione all'esercizio di una cava e di valutazione dell'impatto ambientale, non implica che il procedimento sia invalidato per il fatto che, acquisite le osservazioni dei partecipanti al procedimento, non siano stati computati, in modo analitico, i singoli punti oggetto di contraddittorio”.

TAR ABBRUZZO-L'AQUILA – Sentenza 25 ottobre 2002 n. 540

Pres. Balba, Est. De Leoni - Provincia di Teramo ed Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (Avv.ti Dragone, Cerulli Irelli, Pace, Zecchino e Pelillo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altri (Avv.ra Stato), Comune di Teramo (Avv. Cussago), Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Teramo (Avv.ti Gebbia e De Ambrois), Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus-VAS (Avv.ti Di Raimondo, Passalacqua e Montini), Associazione Nazionale Italia Nostra Onlus (Avv. Lorizio), Ente di Ambito Territoriale Ottimale Tramaro n. 5 (Avv. Di Giannatale) e Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature O.N.L.U.S. (Avv.ti Rossi e Petretti) (previa riunione dei ricorsi, li accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il decreto del Capo Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2002 n. 1339/02; con ordinanza 24 luglio 2002 n. 230, in questa Rivista n. 7/8-2002, il T.A.R. Abruzzo aveva accolto la domanda di sospensione avanzata con i ricorsi in questione).

E' stato adito il T.A.R. per l'annullamento della deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 "legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche", pubblicata sulla G.U. n. 68 del 21 marzo 2002, Supplemento ordinario n. 51, nella parte in cui prevede, tra le infrastrutture strategiche da realizzare ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la

"galleria di messa in sicurezza del traforo autostradale del Gran Sasso", nonché del Decreto del Capo Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2002, prot. n. 1339/02, di autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dalla legge 29 novembre 1990, n. 366, "limitatamente alla sola galleria di servizio di accesso ai laboratori dell'INFIN", ricevuto dalla Provincia di Teramo in data 30 maggio 2002; tale ultimo decreto viene impugnato dall'Ente Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, con il ricorso sopra ubicato, insieme all'avviso, pubblicato nella parte II della G.U. n. 119 del 23.05.2002 nella rubrica Bandi di Gara;

FATTO

Con ricorso notificato il 19 aprile 2002, la Provincia di Teramo impugna gli atti specificati in epigrafe, nella parte in cui viene previsto, tra le infrastrutture strategiche da realizzare ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la realizzazione della "galleria di messa in sicurezza del Traforo autostradale del Gran Sasso".

Dal provvedimento testè enunciato derivano le seguenti massime.

“1. E’ da ritenere ammissibile un ricorso proposto da una Provincia in relazione ad un progetto di opere pubbliche che, quantunque non interessi materialmente il territorio della Provincia stessa, tuttavia su di esso incida notevolmente (nella specie l’incidenza sul territorio provinciale è stata ravvisata nell’impatto idrogeologico ed ambientale che i progettati lavori di realizzazione di una galleria potevano avere sulla falda acquifera del massiccio del Gran Sasso, da cui vengono captate le acque destinate all’uso civile del territorio della Provincia ricorrente).

2. Sussiste l’interesse concreto ed attuale ad impugnare una deliberazione adottata dal CIPE che prevede l’inserimento di una opera pubblica nell’ambito di quelle strategiche e di preminente interesse nazionale,

atteso che i ricorrenti hanno interesse ad escludere in radice la possibilità di attuazione della iniziativa in questione e tale interesse è stato ipoteticamente leso con l'inserimento dell'iniziativa stessa nella delibera CIPE, in mancanza della quale il procedimento relativo alla realizzazione dell'opera non può avere corso con le previste modalità.

3. Il momento della promulgazione della legge è quello che conferisce ad essa l'efficacia, cioè l'idoneità a prodotte effetti giuridici, nonché l'esecutività, mentre la pubblicazione della stessa attiene unicamente alla obbligatorietà ed alla presunzione di conoscenza ufficiale da parte dei cittadini; deve pertanto ritenersi legittima una delibera (nella specie una delibera del CIPE) adottata con la procedura prevista da una legge che sia stata pubblicata lo stesso giorno di adozione della delibera stessa.

*4. Il programma delle infrastrutture da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese – la cui approvazione, in sede di prima applicazione della L.21 Dicembre 2001 n. 443, era demandata al CIPE – non deve far riferimento ai progetti delle singole infrastrutture considerate; trattandosi infatti di "programma" ed in mancanza di qualsiasi indicazione nella disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, non può ritenersi che il programma debba contenere un *quid pluris* rispetto alla semplice indicazione delle opere¹.*

5. L'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1974, n. 1034, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui stabilisce che tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso in connessione con l'oggetto del ricorso stesso sono impugnati mediante la presentazione di motivi aggiunti, mira a rendere tecnicamente possibile la concentrazione dei processi in tutti i casi in cui i procedimenti

¹ Ha aggiunto il T.A.R. Abruzzo che sarebbe arbitrario ammettere la necessità di un progetto (di cui la legge, non prevedendolo, ovviamente neanche specifica il tipo), laddove l'art. 1 della L. n. 443 del 2001 prevede la semplice individuazione delle infrastrutture.

e provvedimenti diversi siano tuttavia connessi e teleologicamente collegati da una comune finalità dell'azione amministrativa; deve pertanto ritenersi ammissibile l'impugnativa mediante ricorso per motivi aggiunti di un provvedimento che, pur essendo stato emanato da una autorità diversa da quella che ha adottato il provvedimento impugnato con il ricorso principale, tuttavia sia connesso al primo da un collegamento teleologico e funzionale, che rende il primo prodromico al fine dell'azione del successivo.

6. La conferenza di servizi è un modello procedimentale di cui una delle funzioni principali è quella di coordinamento ed organizzazione di fini pubblici e risponde al canone costituzionale del buon andamento dell'Amministrazione pubblica, attribuendo dignità di criteri normativi ai concetti di economicità, semplicità, celerità ed efficacia della sua attività. La conferenza di servizi è, in sostanza, uno strumento di coordinamento e di semplificazione della procedura, ma non può essere configurata come strumento di deroga alla normativa o alla pianificazione vigenti.

7. L'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383, prevede una conferenza di servizi qualora l'accertamento di conformità di cui al precedente art. 2 dia esito negativo oppure l'intesa tra Stato e Regione non si perfezioni. Tale conferenza di servizi è dunque necessaria, ancorchè si sia realizzata tra Stato e Regione una intesa per i problemi di natura urbanistica, per tutti gli altri aspetti coinvolti dall'opera pubblica, per i quali, in caso di dissenso di una o più amministrazioni convocate, l'ordinamento ha apprestato la soluzione prevista dall'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990.

8. Nel caso di parere negativo da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale (nella specie si trattava dell'Ente parco) in ordine ad una opera pubblica, è applicabile l'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990; non assolve a tale compito il fatto che le Autorità

sanitarie siano state invitate, ma sono risultati assenti, poiché è necessario comunque investire le predette Autorità, richiedendo loro quanto meno dei pareri scritti (alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Abruzzo ha ritenuto illegittima la conferenza di servizi finale, sia per la mancata conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14-quater, terzo comma, della legge n. 241 del 1990, che, comunque, per non essersi dato conto, nel relativo verbale, delle ragioni di dissenso espresse dagli organi competenti).

9. Occorre una nuova valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nel caso in cui l'opera pubblica abbia subito rilevanti variazioni nonché nel caso in cui siano emerse problematiche (nella specie, circa la possibilità di inquinamento acquifero e di rischio sismico) non considerate in sede di valutazione del progetto. In tale ipotesi, la necessaria nuova valutazione di impatto ambientale non può essere rimessa alla fase esecutiva della progettazione, dato che solo nella prima fase è consentito di attuare la strategia ad effetto anticipato, alla quale si ispira la procedura di VIA²”.

Sentenza del T.A.R. Bari - Sez. II, sent. n. 4643 del 21 ottobre 2002

“La realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da combustibile prodotto da rifiuti, è soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale, disciplinata dalla L.R. 12 aprile 2001 n. 11. Ciò in quanto il D. Lgs. N. 22 del 1997 comprende espressamente l'utilizzazione del combustibile da rifiuti nell'ambito dell'attività di recupero dei rifiuti stessi e perché il trattamento volto ad eliminare dai rifiuti urbani le sostanze pericolose per la combustione, sì da garantire un adeguato potere calorico, non esaurisce il ciclo della gestione dei rifiuti stessi, integrandone solo una prima fase, cui consegue

² Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1995, n. 754.

quella del recupero energetico, da effettuare mediante l'utilizzazione del combustibile prodotto all'esito del precedente trattamento”.

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Sent. n. 46 del 1 aprile 1999

“Nel caso in cui il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica non sia sottoposto ad alcuna approvazione ai fini della valutazione dell'impatto ambientale (perchè approvato prima dell'entrata in vigore della normativa relativa a tale procedimento), le modeste varianti al progetto iniziale contenute nell'offerta dell'Impresa aggiudicatrice e recanti miglioramenti tecnologici consentiti dal bando di gara, non sono soggette ad alcuna verifica sotto il profilo della compatibilità ambientale se non alterano i criteri progettuali né le scelte di base dell'Amministrazione. La regolamentazione delle pronunce sulla compatibilità ambientale delle opere pubbliche è intervenuta col D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, il cui art. 7 ha stabilito l'applicabilità della normativa ai soli progetti per i quali ancora non era intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni allora vigenti; pertanto, un progetto già regolarmente approvato in precedenza non è soggetto ad alcuna verifica di compatibilità ambientale”.

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307

“La sottoposizione a valutazione di impatto ambientale della installazione degli impianti fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di energia, anche a prescindere dalla previsione analoga contenuta nella legge statale (poi abrogata dall'art. 12 del d. lgs. n. 198 del 2002, a sua

volta però caducato dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte), afferma alla disciplina dell'uso del territorio, e non contrasta con alcun principio fondamentale della legislazione statale”.

Consiglio di Stato, Sez. VI 4 giugno 2002, sentenza n. 2329

“L'art. 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189, nel prevedere che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", introduce una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l'installazione di stazioni radio base procedure, pur non rituali, di VIA, anche in assenza di specifica normativa regionale (Cons. Stato, VI. ord., n. 6637 del 14 dicembre 2001 e ord. n. 5943 del 6 novembre 2001)”.

Consiglio di Stato, Sez. VI 4 giugno 2002, sentenza n. 2329

“ Le "opportune procedure di VIA", riferite dall'art. 2 bis legge 189/1997, consistono in procedure semplificate, con cui viene valutato il complessivo impatto ambientale dell'intervento e non il semplice rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M. 10 settembre 1998, n. 381. In assenza della normativa regionale, dette procedure possono anche essere individuate in via amministrativa. (Nella specie è stato prescritta, con deliberazione della Giunta comunale di Roma, ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, la preventiva acquisizione del parere dell'ISPESL, il quale, in esecuzione dell'accordo procedimentale dd. 11 dicembre 1998, deve verificare il rispetto degli obiettivi di qualità e delle linee guida, formulate in sede di Conferenza Network italiani - ISPESL, i cui contenuti

attengono alla minimizzazione dell'impatto degli impianti in questione e sono ispirati ad esigenze di miglioramento della qualità della vita, tipiche delle valutazioni e delle finalità della VIA di cui al D.P.R. 12 aprile 1996)”.

T.A.R. Puglia sede di Bari, Sez. II Ordinanza n.542/2000 del 6 aprile 2000.

“E’ necessario che la concessione all’installazione delle stazioni radio base (antenne) per la telefonia cellulare sia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera da parte della Regione. Tale orientamento è stato confermato dal massimo organo della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Stato sez. V, il 28 luglio 2000” .

Sentenza del T.A.R. Catania - Sez. III, sent. n. 139 del 29 gennaio 2002

“Poiché l'art. 91 della L. R. 3 maggio 2001 n. 6, in relazione alla valutazione di impatto ambientale, ha fatto espresso riferimento al D. P.R. 12 Aprile 1996, tale procedura non è richiesta per le stazioni radio-base per telefonia mobile, in quanto il D.P.R. citato la richiede per infrastrutture in grado di apportare rilevanti modificazioni all'ambiente”.

T.A.R. Parma - Ord. n. 301 del 20 novembre 2001

“In base all'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30, per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio di telefonia mobile è necessaria la preventiva valutazione di impatto ambientale, sia pure in forma semplificata”.

IMPIANTI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

Consiglio Stato, sez. V, 6 dicembre 1993, n. 1261.

“La valutazione di impatto ambientale, prevista nell'art. 8 l. 9 novembre 1988 n. 475 per gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani, non fa venir meno la necessità dell'approvazione prevista dall'art. 3 bis l. 29 ottobre 1987 n. 441, in quanto alla prima compete la sola valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali”.

Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2720.

“La Legge Prov.le di Bolzano 7.7.1992, n. 27, concernente la “istituzione della procedura di impatto ambientale”, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha inteso dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 27.6.1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinate attività pubbliche e private, prevede, rispettivamente ai Capi II e III, due diverse procedure per la valutazione dell'impatto ambientale: una “ordinaria” (art. 3-8), più complessa, alla quale devono essere sottoposte tutte le attività e le opere elencate, per “progetti e soglie”, nell'allegato alla legge, ed una procedura “semplificata” (artt.11-13) per le attività ed opere non contemplate in tale elenco. Altre disposizioni della legge, non rilevanti ai fini della presente decisione, prevedono poi eccezioni e deroghe a tale disciplina per particolari tipi di attività e di opere. E' utile una breve ricognizione della normativa relativa alle due diverse procedure di valutazione dell'impatto ambientale. La procedura ordinaria di impatto ambientale si sviluppa attraverso un esame del preliminare di

progetto da parte della Ripartizione della Provincia competente in materia di ambiente che, raccolte le osservazioni a seguito della pubblicità data al progetto, porta alla redazione di direttive per l'elaborazione del progetto definitivo da parte del committente (art. 3). Seguono la elaborazione della RIA, la relazione di impatto ambientale (art. 4), la pubblicazione della relazione e del progetto con possibilità per chiunque di presentare osservazioni (art.5), gli accertamenti e le determinazioni sulle osservazioni ai progetti proposte da enti e da privati (art.6), il parere del Comitato Via (art.7) e, infine, l'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale (art. 8). La legge disciplina minuziosamente ciascuno delle predette fasi del procedimento (che non interessa riportare), in modo tale da non esservi alcuno spazio per un'ulteriore disciplina di dettaglio. Solo l'art. 4 prevede l'adozione di un successivo regolamento di esecuzione, ma ne fissa l'oggetto con riferimento alla RIA, cioè alla relazione con la quale "ciascun committente deve evidenziare, descrivere e valutare le possibili conseguenze dell'attività sull'ambiente e mettere in evidenza le eventuali alternative che ragionevolmente possono essere prese in considerazione". La disposizione stabilisce che: "le direttive per l'elaborazione della RIA di ogni singolo caso concreto vengono emesse sulla base dei criteri fissati nel regolamento di esecuzione". La procedura semplificata prevede, invece, che il progetto, presentato al comune, sia esaminato in una conferenza presieduta dal presidente del comitato VIA e composta dai direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l'applicazione delle leggi che vengono in rilievo in relazione al tipo di opera o di attività che si intende porre in essere. La procedura prevede il silenzio assenso in caso di omesso invio del parere al comune. Il parere sostituisce tutte le altre autorizzazioni, può contenere

prescrizioni ed è vincolante. In base all'allegato alla legge i progetti per la realizzazione di discariche per rifiuti inerti (punto 12, lett. d) e urbani e speciali (punto 12, lett. e) di capacità complessiva pari o superiore rispettivamente a 500.000 mc e 300.000 mc sono soggetti alla procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale".

Consiglio Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 3926.

“Con DPCM 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999 ed entrato in vigore lo stesso giorno per la specifica disposizione dell’art. 6 del medesimo DPCM, è stato modificato l’allegato A al DPR 12 aprile 1996, lett. i) ricomprendendo gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C lettere da R1 ad R9 del DPR 22/97 tra quelli da sottoporre a procedura di VIA obbligatoria da parte delle Regioni e con esclusione degli impianti sottoposti a procedure di autorizzazione semplificate .A) Appare utile, prima di esaminare gli aspetti giuridici della questione sottoposta al Collegio, precisare in punto di fatto che risulta dagli atti di causa che l’impianto in questione consta essenzialmente di un nuovo impianto di messa in riserva dei rifiuti pericolosi da utilizzare come combustibile non convenzionale, degli elementi di collegamento con il forno rotante della cementeria (un sistema di pompe, tubi e filtri) e delle modifiche necessarie per consentire il corretto deflusso dei gas e vapori di combustione risultanti dai due tipi di combustibili utilizzati: polverino di carbone per una percentuale non inferiore all’ottanta per cento e CSF- combustibile fluido sostitutivo- nella percentuale non superiore al venti per cento e con una media del quindici per cento. Viene impiegato olio combustibile pesante solo per l’avvio del forno di cui trattasi. Risulta, inoltre, che sono rispettati sia il livello delle emissioni già autorizzato per la cementeria che la qualità dei

*combustibili impiegati imposta dalle norme di settore con riguardo in particolare alla combustione dei rifiuti pericolosi. Detti livelli sono previsti, rispettivamente, dal DPR 203/1988 e dai DPCM 2 ottobre 1995 e 16 gennaio 1995. E' anche significativo, per una corretta visione delle tematiche ambientali, considerare che la cementeria insiste nell'area del Comune di Ternate, è funzionante con i combustibili tradizionali suindicati e che l'impianto di messa in riserva dei rifiuti è accessivo e complementare rispetto alla cementeria. Non è dubbio, comunque che l'insieme delle modifiche debba essere considerato unitariamente ai fini dell'autorizzazione posto che si tratta di una significativa operazione di recupero di rifiuti pericolosi che, pur promossa a livello comunitario e nazionale per i benefici che determina in relazione alla consistente riduzione della massa complessiva dei rifiuti pericolosi da smaltire -si tratta di rifiuti non conferibili in discarica se allo stato fluido e, quindi, eliminabili solo con trattamenti chimici o con l'incenerimento- comporta importanti effetti sia per quel che riguarda le emissioni degli impianti che bruciano sostanze pericolose che per le aree limitrofe in seguito alla ricaduta inevitabile di una parte degli inquinanti al suolo. Ciò posto, l'impianto di cui trattasi rientra tra quelli definiti nelle tipologie R1" utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia", R2 " rigenerazione /recupero dei solventi " R3 "riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)".B) E' ora possibile verificare la portata del DPCM 3 settembre 1999 che ha modificato la disposizione del DPR 12 aprile 1996 che prevedeva l'obbligo di VIA - evidentemente per quel che qui interessa vale a dire per gli impianti di gestione dei rifiuti - solo per " gli impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100t. giorno" nonché per altri impianti individuati nelle lettere l),m),n) ed o) che qui non rilevano. **E' da ricordare, per completezza, che in base all'art. 57 del DPR 22/97 rimangono sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale, a tenore dell'art. 1, lett.i) del***

DPCM 377/19988, gli impianti “di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra”. Appare decisivo, pertanto, l’accertamento della applicabilità nel caso di specie delle norme del DPCM 3 settembre 1999”.

Consiglio di Stato V Sezione 29 gennaio 2003 n. 463

“La sottoposizione a giudizio di valutazione di impatto ambientale della discarica di cui trattasi a tenore della legislazione regionale sopravvenuta (legge regionale Puglia n. 11 del 12 aprile 2001, articolo 4, comma primo punti 1 e 2, e relativi allegati), appare del tutto legittimo e non assume alcun carattere elusivo. Su tali presupposti di fatto risultano inconferenti le questioni giuridiche sollevate in ordine alla applicabilità o meno della normativa vigente al momento della pronuncia di annullamento intervenuta con sentenza n. 139/1999. Nella fattispecie, la Giunta Provinciale di Foggia aveva negato l’approvazione dei progetti presentati dalla Società ricorrente per la realizzazione di un impianto di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento di rifiuti speciali in contrada Posticchio del Comune di Troia, di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali ospedalieri in località Coppa Montone nel Comune di Foggia e di una discarica di 2° categoria anch’essa in località Coppa Montone nel Comune di Foggia)”.

TAR Lazio. Sez. I 24 agosto 2000 n. 1813.

“Il progetto relativo alla istallazione di un impianto di eliminazione di rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, va sottoposto alla valutazione di impatto ambientale agli organi competenti ai sensi della L. n. 349 del 1986 art. 6”.

T.A.R. Piemonte - Sez. II, sent. n. 2213 del 30 novembre 2001

“La procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dalla L. R. 14 dicembre 1998 n. 40 è necessaria anche per la variante al progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani che comporti la radicale modificazione del profilo strutturale dell'impianto stesso”.

5. CONCLUSIONI

Da questa ricerca si possono far discendere una serie di considerazioni che sono comunque suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti,.

Per quanto attiene all'attività della Commissione Europea, essa ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Regno Unito, Francia, Italia, Irlanda, Spagna, Germania, Belgio e Lussemburgo per garantire una maggiore conformità alla normativa comunitaria che stabilisce l'obbligo di una valutazione d'impatto ambientale prima della realizzazione di alcuni progetti. Nello specifico le violazioni riguardano: 1. applicazione restrittiva della direttiva VIA alle decisioni in materia di pianificazione dell'uso del territorio, approccio che la Commissione ritiene troppo limitativo; 2. l'imposizione ai cittadini del pagamento di una tassa se desiderano esprimere un parere al momento dell'esecuzione di una VIA; 3. Consentire che a singoli progetti non si applichino le disposizioni della direttiva in caso di emergenza, senza rispettare le regole in materia di esenzioni o le restrizioni previste dal testo comunitario; 4. non garantire un'adeguata informazione del pubblico sulle decisioni relative ai progetti.

La giurisprudenza nazionale riguarda in particolar modo: 1. Gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, vanno intesi nel senso che non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, a priori e globalmente, dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate classi di progetti elencate nell'allegato II di quest'ultima, ivi comprese le modifiche di tali progetti, né il potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto; 2. E' da ritenere ammissibile un ricorso proposto da una Provincia in relazione ad un progetto di opere pubbliche che, quantunque non interessi materialmente il territorio della Provincia stessa, tuttavia su di esso incida

notevolmente; 3. Occorre una nuova valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nel caso in cui l'opera pubblica abbia subito rilevanti variazioni nonché nel caso in cui siano emerse problematiche (nella specie, circa la possibilità di inquinamento acquifero e di rischio sismico) non considerate in sede di valutazione del progetto; 4. E' da ricordare, per completezza, che in base all'art. 57 del DPR 22/97 rimangono sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale, a tenore dell'art. 1, lett.i) del DPCM 377/19988, gli impianti "di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra". Appare decisivo, pertanto, l'accertamento della applicabilità nel caso di specie delle norme del DPCM 3 settembre 1999".

E' stato ritenuto opportuno analizzare più in particolare le massime riguardanti gli impianti di telefonia mobile e di smaltimento e recupero rifiuti, che, a mio avviso, rappresentano, sotto il profilo di una visione d'insieme del problema ambientale, due "settori" verso cui le istituzioni e la società civile devono focalizzare maggiormente la loro attenzione, per analizzare gli effetti a lungo termine, nel primo caso, e per prevenire i fenomeni di traffico illecito di rifiuti (ad opera delle cosiddette "ecomafie"), nel secondo.

Inoltre è necessario tenere presente che le Direttive VIA obbligano la Commissione Europea, ogni cinque anni dopo la sua notifica, di predisporre una relazione dettagliata sullo stato dell'applicazione ed efficacia delle direttive stesse nei vari Stati membri. Nella Terza Relazione, la Commissione prende in esame aspetti essenziali del funzionamento della Direttiva VIA; per esempio, un aspetto che ritengo sia da mettere in luce è quello della partecipazione del pubblico, anche attraverso la semplificazione nell'accesso alle informazioni essenziali.

BIBLIOGRAFIA

- P. Dell'Anno, *Manuale di Diritto Ambientale*, CEDAM, 1996
- P. Barile, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, CEDAM, 1991
- M. Vacca, *La politica comunitaria dell'ambiente e la sua attuazione negli Stati Membri*, Giuffrè, 1994
- V. Bettini, *L'Impatto Ambientale, tecniche e metodi*, CUEN, 1995
- V. Bettini, E. Falqui, M. Alberti, *Il bilancio di impatto ambientale*, Clup – Clued, 1984
- M. Belvisi, *La Via, pregiudizio o giudizio tecnico??*, presso APAT, 2003
- A. Postiglione, *Codice dell'Ambiente*, MAGGIOLI, 1996
- G. Gamba, G. Martignetti, *Dizionario dell'Ambiente*, ISEDI – UTET, 1995
- Commissione delle Comunità Europee, *Document de travail des services de la commission. Quadrième études annuelle sur la mise en oeuvre et le controle de l'application du droit communautaire de l'environnement*, Bruxelles, 2002
- Commissione delle Comunità Europee, *Communication from the Commission on impact assessment*, Bruxelles, 2002
- Commissione delle Comunità Europee, *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE). Risultati ottenuti dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva VIA*, Bruxelles, 2003

http://www.lexitalia.it/private/tar/tarabrlaquila_2002-07-24.htm

04/01/04

<http://www.unece.org/env/eia>

31/12/03

<http://www.lex.unict.it/cde/documenti/vari/2001/010801via.htm>

04/10/03

<http://web.tiscali.it/no-redirect-tiscali7studiosistema/>

23/09/03

http://www.reteambiente.it/ra/ra_test/VIA/ND_Dir85_337_vige.htm

12/09/03

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#in
fractions 01/10/03

<http://www.dirittoambiente.com/>

27/01/04

<http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/>

05/09/03